

Avvocato Rinaldo Saiu
Via Tirso, 127 – 09170 Oristano
Tel./Fax 0783.210176
Pec: avvrinaldosaiu@puntopec.it

Tribunale di Oristano

Sezione Lavoro

Ricorso ex art 414 cpc con istanza cautelare ex art 700 cpc

Per:

Zedda Raffaele, nato a Oristano il 06/03/1980, residente in Marrubiu (OR), Via Torino, 21, (CF. ZDDRFL80C06G113X) ai fini del presente atto elettivamente domiciliato in Oristano, Via Tirso, 127, presso e nello studio dell'avv.to Rinaldo Saiu (Cod. Fisc. SAIRLD67A07H856L – PEC: avvrinaldosaiu@puntopec.it) dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato del quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito – M.I.M.**, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, (Cf 80185250588) - **Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna – Ambito Territoriale di Oristano**, in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Oristano, Via Lepanto, snc, (Cf. 80004310951), entrambi *ex lege* rappresentati, difesi e domiciliati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, Via Dante, 23/25 – Cagliari.

Fatto

- ¹ In data 21.07.2023 il Ricorrente, incluso nella graduatoria provinciale per le supplenze GPS per le seguenti classi di concorso/tipologie di posto:

AAAA - INSEGNAMENTO SCUOLA INFANZIA (GPS Fascia 1A)

EEEE - INSEGNAMENTO SCUOLA PRIMARIA (GPS Fascia 1A)

EEIL - INSEGNAMENTO SCUOLA PRIMARIA (LINGUA INGLESE) (GPS Fascia 1 A)

PPPP - PERSONALE EDUCATIVO (FASCIA 2),

nonché nelle seguenti graduatorie GPS incrociate:

ADAA (GRADUATORIA D'ORIGINE AAAA - GPS Fascia 1°)

ADEE (graduatoria d'origine EEEE GPS Fascia 1°), ha presentato, mediante la piattaforma telematica predisposta a tal fine dal Ministero, la domanda Prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.9988991.21-07-2023 recante la scelta delle preferenze per l'attribuzione delle



supplenze per l'a.s. 2023/2024, con la puntuale indicazione delle preferenze per le supplenze annuali, per le supplenze fino al termine delle attività didattiche e, altresì, per le sedi scolastiche; (All. 1)

- ² Non è stata indicata alcuna preferenze per gli spezzoni orari;
- ³ Con Decreto m_pi.AOOUSPOR. REGISTRO. UFFICIALE. U. 0006279. 23.08.2023 sono state pubblicate le graduatorie per le supplenze (GPS), nelle quali il sig. Zedda risulta collocato per la scuola Primaria classe concorso/posto EEEE 1^ FASCIA A, alla posizione nr. 236 in graduatoria con il punteggio totale di 38 punti; (All. 2)
- ⁴ Con riferimento alle predette graduatorie, è significativo evidenziare come nelle stesse risultino ancora presenti Docenti già immessi in ruolo e quindi titolari di contratti a tempo indeterminato e questo a dimostrazione della situazione, quantomeno, di “confusione” da cui le operazioni di attribuzione delle supplenze di cui appresso si dirà sono risultate inficcate già *ab origine*;
- ⁵ Alla pubblicazione delle predette graduatorie ha fatto seguito la pubblicazione dei vari bollettini di nomina e con il primo bollettino di nomine allegato al Decreto n m_pi.AOOUSPOR. REGISTRO. UFFICIALE. U. 0006437.30.08.2023 sono state disposte le seguenti nomine/assegnazioni nelle istituzioni scolastiche scelte in domanda anche dal ricorrente ai seguenti docenti in possesso di punteggio inferiore a quello dallo stesso posseduto:
Vargiu Maria Caterina, punti 38, posizione in graduatoria 183, spezzone di 12 ore presso l'Istituto OREE80601N Scuola Primaria di Santu Lussurgiu;
a seguire, sono state disposte le seguenti nomine/assegnazioni:
Mastinu Maria, punti 37, posizione in graduatoria 247, con incarico fino al termine delle attività didattiche presso l'Istituto OREE81801X Abbasanta;
Raspa Valeria, punti 31, posizione in graduatoria 279, con incarico annuale presso l'Istituto ORCT70000D Centro territoriale n.1;
Peddis Annarella punti 25,5, posizione 309, con incarico fino al termine delle attività didattiche, presso l'Istituto OREE82101Q Ales-Pau-Simala-Curcuris-Gonnoscodina;
Spanu Mariangela, punti 14, posizione 390, con incarico fino al termine delle attività didattiche presso l'Istituto OREE80601N Scuola primaria Santu Lussurgiu; (All. 3)
- ⁶ Sempre nel primo turno di nomine, a riprova del malfunzionamento dell'algoritmo di cui si dirà meglio in seguito, sono state nominate l'Ins. Viviana Atzori al posto n. 33 con punti 40 fascia 1C inclusione con riserva, cui è stata assegnata la cattedra fino al termine delle attività didattiche presso l'Istituto OREE825013 OR 2 e l'Ins. Marcialis Valeria Maria punti 35 posizione 34 fascia 1D inclusione con riserva, cui è stata assegnata la cattedra fino al



termine delle attività didattiche presso l'Istituto OREE82601V Sacro Cuore di Oristano.

1. L'anomalia delle predette nomine è rinvenibile nel fatto che le predette insegnanti risultano inserite in graduatoria con riserva per: titolo estero in attesa di riconoscimento (**Fascia 1C**) e nell'elenco aggiuntivo alla prima fascia del 2023 con riserva per titolo estero in attesa di riconoscimento (**Fascia 1D**), laddove, invece, il Zedda risulta inserito a pieno titolo nella 1^a Fascia A;
1. Con la tornata di nomina del 19/09/2023, disposte con Decreto n. m_pi.AOOUSPOR. REGISTRO. UFFICIALE. U.0007024.19.09.2023, sono state disposte ulteriori nomine per la classe di concorso/posto ADEE 1^a Fascia A, nelle istituzioni scolastiche scelte in domanda anche dal ricorrente, a Docenti posizionati in graduatoria in posizione successiva al medesimo ricorrente, quindi, con un punteggio inferiore al suo e, nello specifico,;
 - Piras Cubeddu Luca**, punti 37,5, posizione 187, con incarico fino al termine delle attività didattiche presso scuola primaria OREE825013;
 - Simona Tramontana** punti 37 posizione 188, con incarico fino al termine delle attività didattiche presso scuola OREE812011 San Vero Milis Zeddiani;
 - Martina Nuxis** punti 37 posizione 189, con incarico fino al termine delle attività didattiche presso scuola OREE82901A Terralba A. Carta;
 - Lucia Orrú** punti 37, posizione 190, con incarico fino al termine delle attività didattiche presso scuola OREE81401L Cabras;
 - Maria Alessia Pirastu**, punti 36, posizione 195, con incarico fino al termine delle attività didattiche presso scuola OREE82701P Sa Rodia;
 - Emanuela Ambu**, punti 35, posizione 197, con incarico fino al termine delle attività didattiche presso scuola OREE812011 San Vero Milis Zeddiani;
 - Francesca Fiori**, punti 35, posizione 199, con incarico fino al termine delle attività didattiche presso scuola OREE82806Q Bosa;
 - Simona Marini**, punti 34, posizione 207, con incarico fino al termine delle attività didattiche presso scuola OREE82806Q Bosa;
 - Pamela Meli** punti 33 posizione 213, con incarico fino al termine delle attività didattiche presso scuola OREE80601N primaria Santu Lussurgiu;
 - Simona Losenno**, punti 32, posizione 215, con incarico fino al termine delle attività didattiche presso scuola OREE80601N primaria Santu Lussurgiu;
 - Rita Cuccu**, punti 24, posizione 260, con incarico fino al termine delle attività didattiche presso scuola OREE82301B Simaxis; (All. 4)
1. La stessa situazione di cui al capo che precede si è verificata anche con il successivo turno di nomina di cui al bollettino allegato al Decreto n. m_pi.AOOUSPOR. REGISTRO.



UFFICIALE. U. 0007405.29.09.2023, con le seguenti assegnazioni a insegnanti in possesso di punteggio inferiore a quello del ricorrente:

Sedda Cinzia, punti 27, posizione 236, con incarico fino al termine delle attività didattiche presso scuola OREE80601N primaria Santu Lussurgiu; (All. 5)

- ¹¹ Anche nel quarto turno di nomine, di cui al Bollettino allegato al Decreto n. m_pi. AOOUSPOR. REGISTRO. UFFICIALE. U.0007624.06-10-2023 sono state disposte assegnazioni a docenti con punteggio inferiore a quello del ricorrente:

Cadeddu Leonarda, punti 27, posizione 237, con incarico fino al termine delle attività didattiche presso scuola OREE81901Q Mogoro;

Pinna Sonia, punti 17, posizione 298, con incarico fino al termine delle attività didattiche presso scuola OREE82701P Sa Rodia;

- ¹¹ Nel quinto turno di nomine, di cui al Bollettino allegato al Decreto n. m_pi. AOOUSPOR. REGISTRO. UFFICIALE. U. 0008186.18-10-2023 sono state disposte assegnazioni a docenti con punteggio inferiore a quello del ricorrente:

Pitzalis Simonetta, punti 25, posizione 254, con incarico fino al termine delle attività didattiche presso scuola OREE81901Q Mogoro;

Armas Miriam, punti 25, posizione 255, con incarico fino al termine delle attività didattiche presso scuola OREE81901Q Mogoro; (All. 6)

- ¹¹ Nel sesto turno di nomine, di cui al Bollettino allegato al Decreto n. m_pi. AOOUSPOR. REGISTRO. UFFICIALE. U. 0009056.06-11-2023 sono state disposte assegnazioni a docenti con punteggio inferiore a quello del ricorrente:

Leoni Stefania, punti 24, posizione 263, con incarico fino al termine delle attività didattiche presso scuola OREE81901Q Mogoro; (All. 7)

- ¹¹ Come é facilmente evincibile, l'odierno ricorrente, inserito nelle graduatorie sopra indicate, non ha ottenuto l'incarico dalle GPS in quanto è stato letteralmente saltato dal sistema/ algoritmo che regola l'assegnazione delle supplenze, con conseguente assegnazione dell'incarico ad esso spettante a Docenti con punteggio inferiore al Suo e collocati in graduatoria in posizione successiva;

- ¹¹ In sostanza, l'algoritmo, non avendo espresso il sig. Zedda la preferenza per gli spezzoni orari, che sono risultati disponibili al primo turno di nomine, ha di fatto considerato lo stesso rinunciatario per tutte le sedi e preferenze e classi di concorso/tipologie di posto, riprendendo a disporre le successive assegnazioni sulla base del principio di scorrimento della graduatoria attribuendo le ulteriori nomine a partire dal Docente la cui posizione era stata processata nel precedente turno di nomine, ovvero a partire dal Docente avente punteggio di 38 punti (lo



stesso punteggio del Zedda) che è stato saltato per non aver espresso preferenza per gli spezzoni) anziché riprendere, correttamente, per le successive nomine dal sig. Zedda che risulta avere un punteggio superiore rispetto ai docenti la cui posizione è stata processata subito dopo la sua: la logica conseguenza è stata quella di attribuire cattedre a Docenti in possesso di un punteggio inferiore rispetto a quello posseduto da coloro la cui posizione non era stata processata nei precedenti turni di nomine, per non aver espresso le preferenze processate in detti turni. E' appena il caso di evidenziare che un simile *modus operandi*, seguito dall'algoritmo, è palesemente lesivo del principio generale di attribuzione delle cattedre sulla base "meritocratica" del maggior punteggio posseduto e, conseguentemente, della miglior posizione in graduatoria;

- ¹⁵ In applicazione di tale erroneo *modus operandi*, l'odierno Ricorrente, che ben avrebbe avuto diritto sulla base del punteggio posseduto ad una cattedra annuale o quantomeno fino al termine delle attività didattiche fra quelle rese disponibili dopo il primo turno, di fatto non è stato preso in considerazione dal sistema. Attualmente il sig. Zedda si è visto assegnare solo un incarico di appena 13 ore settimanali, dal 28.09.23 al 30.06.2024, presso l'I.C. n. 2 di Oristano, con incarico da Graduatoria di Istituto, con convocazione del Dirigente, e non da GPS. **E' di assoluta importanza precisare che detto incarico è stato assegnato sul posto di insegnamento di Alternativa alla Religione, ovvero su un posto/cattedra di insegnamento aspecifico che riconosce il diritto a soli 6 punti per anno scolastico, anziché 12 come ben avrebbe maturato il sig. Zedda qualora gli fosse stata assegnata una della cattedre, annuali o fino al termine delle attività didattiche, di sua spettanza;**
- ¹⁶ In riferimento alle predette operazioni il sig. Zedda ha presentato in data 20.09.2023 richiesta di accesso agli atti e in pari data Reclamo rimasto privo di riscontro; (All. 8)

Diritto

Riguardo al malfunzionamento dell'algoritmo

- Essendo pacificamente assodato che il criterio guida nell'ordine di assegnazione delle cattedre per le supplenze, ma più in generale per ogni ulteriore attività di tal genere gestita dalla pubblica amministrazione, è quello del più alto punteggio in graduatoria, che può essere derogato solo in presenza di precedenza ex L. 104/92 o di possesso di titoli di riserva, è indubbio che molteplici sono le norme violate dal sistema algoritmo come sopra descritto.
- La materia è regolamentata, fra le altre disposizioni, dall'O.M. 112 del 2022 e, in particolare, pare opportuno soffermarsi sul disposto dell'art. 12, comma 4 che disciplina e circoscrive le ipotesi di rinuncia, disponendo che *"La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo*



costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, **limitatamente alle preferenze non espresse**, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento": **dal chiaro tenore letterale di questa disposizione emerge come la mancata espressione della preferenza per una sede, classe di concorso/tipologia di posto, debba essere considerata come rinuncia solo per le predette sedi e classi di concorso/tipologia di posto e non già come rinuncia per l'intera procedura.**

- In maniera del tutto incomprensibile e fuor di qualsiasi logica oltre che fuori dal dettato normativo, l'amministrazione estende in maniera abnorme la portata della rinuncia ad alcune preferenze per sedi, classe di concorso/tipologia di posto giungendo a ricollegare ad essa gli effetti che l'art 14 dell'O.M. 122 prevede per ipotesi ben diverse, quali sono quelle della mancata presentazione dell'istanza, della rinuncia all'assegnazione e dell'abbandono dell'incarico.
- Nel caso in oggetto, il sig. Zedda **non ha espresso alcuna preferenza per gli spezzoni orari, pertanto, lo stesso deve essere considerato rinunciatario solo per essi e non anche per le cattedre annuali e/o fino al termine delle attività didattiche che si sono successivamente rese disponibili e dallo stesso indicate nella domanda presentata tramite Istanze on line, come è invece, illegittimamente accaduto nelle operazioni di assegnazione delle supplenze di cui all'espositiva che precede.**
- Quanto esposto al capo che precede trova puntuale conferma nella giurisprudenza sviluppatasi in materia e, a tal fine, è significativo richiamare **l'Ordinanza di accoglimento totale n. cron 2813 del 11.02.2022, pronunciata nel giudizio RG n. 3560/2021 dal Tribunale di Frosinone**, nella quale è dato leggere: *"L'attribuzione degli incarichi nelle sedi indicati dall'attrice a personale in posizione peggiore rispetto quella della ricorrente deve presumersi – omissis – che sia derivata da un errore del sistema basato sul richiamato algoritmo. Ciò in quanto l'ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nella graduatoria GPS"*.
- Anche il **Tribunale di Roma** riconosce l'errore dell'algoritmo che assegna le supplenze, riconoscendo un importante risarcimento e il punteggio negato. La **sentenza n. 1463/2023 pubbl. il**



10/02/2023 afferma: *“il programma informatico redatto dal MIUR che gestisce le convocazioni, contrariamente a quanto avrebbe dovuto avvenire in base alle citate norme, ove in sede di convocazioni successive alla 1° siano emerse nuove supplenze in una determinata classe di concorso/materia, non ha convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso, che avesse indicato tali sedi nelle sue opzioni e che non avesse ancora ricevuto alcuna proposta, ma ha proseguito nella graduatoria dall’ultimo docente che aveva ottenuto una supplenza nella precedente convocazione, assegnando la nuova supplenza al candidato con punteggio immediatamente successivo. In altre parole, il programma ha saltato i docenti, come la ricorrente, collocati in posizione superiore nella GPS, ma che non avevano ancora ricevuto nelle precedenti convocazioni alcuna proposta in quanto, in quelle convocazioni, non vi erano posti disponibili fra le opzioni da loro indicate.”*

Lo stesso **Tribunale di Roma** ha rilevato, con altra pronuncia, che l’Algoritmo predisposto dall’Amministrazione: *“ha assegnato le supplenze a docenti con un punteggio inferiore rispetto quello della ricorrente presso delle sedi indicate dalla medesima tra quelle di preferenza. Difatti, l’algoritmo, dopo il primo turno di nomina ha considerato la ricorrente come rinunciataria, estromettendola così dalla possibilità di ottenere il conferimento di un incarico di supplenza nei successivi turni di nomina”*. Tale modalità di attribuzione delle supplenze è stata pertanto ritenuta illegittima dal predetto Tribunale: *“è palese la violazione della stessa da parte del Ministero che, attribuendo incarichi di supplenza a docenti collocati in posizioni inferiori rispetto al ricorrente, non ha tenuto in considerazione né il maggior punteggio né la collocazione in prima fascia, dal momento che è stato “scavalcato” anche da docenti collocati in II° fascia. Ed invero, la corretta applicazione della disposizione in questione avrebbe fatto sì che le sedi resesi disponibili al secondo turno di convocazione, avrebbero dovuto essere attribuite agli aspiranti, collocati più in alto in graduatoria, che nei turni precedenti non erano stati destinatari di proposte di assunzione, tra cui il ricorrente”* (**Trib. Roma Sentenza n. 628/2023**).

- a sua volta il **Tribunale di Cassino con Ordinanza Collegiale del 14.03.2023** ha confermato la tesi difensiva dichiarando l’illegittimità della procedura, l’algoritmo nella fase di nomina non trovando disponibilità per il turno di nomina la docente è stata dichiarata “rinunciataria” dal sistema informatico, provocando l’espulsione definitiva dalla procedura di convocazione per tutto l’anno scolastico 2022/2023. Il Giudice nell’ordinanza ha puntualmente indicato che: *“Infatti, non risulta dall’esame della normativa di legge e regolamentare alcuna previsione espressa che estenda la portata della c.d. “rinuncia alla sede”, per cui la mancata indicazione di una sede tra le preferenze preclude l’assegnazione di incarichi su tali sedi, fino a ricomprendere anche una rinuncia alle stesse sedi richieste come di preferenza, ma nelle successive fasi di attribuzione degli incarichi. Né rileva a*



tal preferenze, precludendo l'accesso alle fasi successive a quella di assegnazione di incarichi annuali prima del 31 agosto in caso di mancata disponibilità delle sedi "preferite" per i primi turni di assegnazione dell'incarico." Il Tribunale continua sottolineando che: *"La norma è chiara nel circoscrivere gli effetti della rinuncia alle sole sedi non oggetto di preferenza espressa, (si specifica che la rinuncia opera "limitatamente alle preferenze non espresse" e che il candidato "sarà considerato rinunciataro con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza") per cui alcuna esclusione per i successivi turni di nomina pare ipotizzabile, ai sensi di tale disposizione, con riferimento ai posti invece oggetto di preferenza e che, pur non disponibili nel primo turno di nomina, si rendano vacanti in turni successivi, in assenza di rinuncia espressa."* In conclusione, il collegio giudicante ha deciso che l'ufficio scolastico di Latina dovrà assegnare una sede di lavoro alla ricorrente con decorrenza giuridica dal 01.09.2022 fino al 30.06.2023, inviando al merito del giudizio al fine di quantificare il risarcimento danni per i mesi di ritardo nell'assegnazione della supplenza oltre al punteggio in graduatoria.

- Dello stesso tenore anche l'Ordinanza del Giudice del lavoro del **Tribunale di Cagliari, pronunciata in data 30.01.2023, nel giudizio Rg. N. 41-1/2023**, che così dispone: *" si ritiene che l'attribuzione degli incarichi nelle sedi indicate dalla ricorrente a personale in posizione peggiore rispetto quella della ricorrente medesima deve presumersi – omissis – che sia derivata da un errore del sistema basato sul richiamato algoritmo".* Prosegue poi nel seguente modo: *Ciò in quanto l'ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nella graduatoria GPS".* Inoltre, secondo il Giudice di Cagliari *"La circostanza, poi, che l'assegnazione degli incarichi di supplenza in esame sia avvenuta sulla base di una procedura gestita, come già evidenziato, da un sistema informatico per mezzo di un algoritmo, non consente di per sé di ritenere corretto l'esito della procedura, quantomeno nella parte in cui l'esito è stato che gli incarichi nelle sedi indicate dalla ricorrente sono stati assegnati a docenti in posizione peggiore rispetto alla sua nelle GPS"*

- La problematica è stata affrontata anche dal **Tribunale di Milano con sentenza n. 2532 del 11.07.2023 (RG. 1165/2023)**, nella quale è dato leggere: *"Il Ministero resistente si è affidato, ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza per l'a.s. 2022/2023, ad un algoritmo che ha operato in maniera tale da conferire tali incarichi, senza alcun legittimo motivo, a docenti con punteggi inferiori, in violazione del principio meritocratico e del principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione, mirante all'individuazione del candidato più idoneo al posto da ricoprire"*, il Giudice prosegue affermando che *"Il sistema così strutturato che preferisce docenti con punteggio inferiore è contrario ai principi di imparzialità e buona amministrazione di cui all'art 97 Cost. che senz'altro si coniugano con il principio meritocratico, in applicazione del quale*



l'assegnazione degli incarichi di insegnamento deve avvenire garantendo la scelta del candidato in graduatoria che abbia maturato il punteggio più elevato nella classe di concorso individuata regolarmente nella domanda di supplenza annuale; e ciò a prescindere dal momento in cui la sede per quella classe, si sia resa disponibile, sempre nell'arco temporale di vigenza della graduatoria", a corollario di queste argomentazioni il Giudice afferma che ***“La mancata disponibilità di sedi nel primo turno di nomina, in quanto circostanza di fatto, esterna alla volontà del ricorrente, pur impedendo oggettivamente di ricevere una proposta di assunzione, non consente di valutare la sua posizione come rinunciataria, ben potendo (e anzi dovendo) egli ricevere le proposte di supplenze su sedi richieste nella domanda, qualora successivamente disponibili.”***

- Infine, il malfunzionamento dell'algoritmo è stato sancito anche dalla recentissima **sentenza n. 3443 del 18.10.2023, pronunciata dal Tribunale di Milano nel giudizio RG. 1036/2023**, con la quale, in accoglimento del Ricorso introduttivo, è stato sancito il diritto del Ricorrente ad ottenere l'incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche sulla base delle preferenze espresse, in virtù del maggior punteggio posseduto, con condanna, altresì, dell'amministrazione al risarcimento per le retribuzioni maturate e non percepite, comprensivo di ratei di 13[^] mensilità e TFR e pagamento delle spese di soccombenza
- Traendo le debite conclusioni da quanto sopra esposto è palese che il malfunzionamento del sistema algoritmo costituisca ormai un dato consolidato, considerato che le anomalie oggi lamentate sono emerse già in occasione della sua attivazione e del suo utilizzo al momento dell'assegnazione delle sedi ai Docenti passati di ruolo nell'anno scolastico 2016/2017, come ormai pacificamente riconosciuto anche dal Tribunale di Oristano con riferimento ai a diversi giudizi patrocinati dallo scrivente procuratore in riferimento alle predette operazioni per la mobilità nell'a.s. 2016/17 (cfr. Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, sentenze N. 138/2018; 139/2018; 140/2018; 239/2018; 396/2018; 25/2019). Nelle predette sentenze è dato leggere che *“L'Amministrazione, in altri termini, è tenuta, per ciascuna preferenza, a redigere una graduatoria degli aspiranti di cui alla tabella valutazione dei titoli, esaminando le richieste nell'ordine del più alto punteggio”*. Seppur riferito ad un'ipotesi diversa, è indubbio che il principio, così come statuito abbia una portata generale riferibile a tutte le fattispecie in cui le scelte dell'Amministrazione debbano avvenire sulla base del criterio meritocratico (garantito anche dagli art. 3, 51 e 97 della Costituzione) del posto in graduatoria occupato dai docenti sulla base del punteggio posseduto. Conclusivamente, quindi, il criterio guida nell'espletamento delle operazioni di assegnazione delle cattedre deve essere sempre quello del maggior punteggio in graduatoria.

Sulla sussistenza dei requisiti legittimanti l'invocata tutela d'urgenza

1) Fumus boni juris



Dall'espositiva che precede emerge la palese fondatezza e la parvenza di buon diritto della domanda della ricorrente. Come esaustivamente argomentato nei capi che precedono, risulta evidente l'illegittimità, sotto plurimi profili, l'agire della Pubblica amministrazione, per essere stato adottato in palese violazione delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

2) Periculum in mora

Parimenti, esistono fondate ed evidenti ragioni di urgenza sottese all'accoglimento dell'invocato provvedimento cautelare d'urgenza, ravvisabili nella necessità di una tutela immediata e anticipata del diritto della ricorrente incompatibile con i tempi del giudizio ordinario, considerato che di fatto, nelle more del giudizio e in attesa della sua definizione con sentenza di merito, il danno a carico del ricorrente è destinato a protrarsi quantomeno per l'intero anno scolastico in corso.

E', infatti, di tutta evidenza come la retribuzione percepita dal Docente, unico percettore di reddito nella famiglia di cui fanno parte anche la moglie e due figli, a seguito dell'attribuzione dell'incarico di insegnamento di appena 13 ore, come sopra indicato, sia di gran lunga inferiore rispetto a quello che avrebbe percepito qualora gli fosse stata, correttamente, assegnata una delle cattedre di 24 ore al 31/08 o al 30/06 ad esso spettanti, come indicato nell'espositiva in fatto che precede.

Il *periculum in mora* va ravvisato, oltre che sotto l'aspetto di natura economica, anche sotto il profilo del pregiudizio in termine di perdita di chance, di lesioni di diritti personalistici e dell'impoverimento della professionalità (Tribunale di Milano, Ordinanza n. 6202 del 20.07.2016). Per meglio capire la portata di tale pregiudizio è necessario un breve richiamo all'aspetto inerente la valutazione dei titoli di servizio, che sono valutati ai sensi di quanto disposto dall'OM n. 112/2022 e delle allegate tabelle di valutazione, distinte per fascia (I e II) e grado di istruzione, nonché delle indicazioni fornite dal Ministero con la [nota n. 1290 del 22 luglio 2020](#) e con la successiva nota n. 1550 del 4 settembre 2020. In base alle citate disposizioni, si distingue fra servizio specifico e servizio aspecifico. Il servizio di insegnamento specifico è quello prestato sulla specifica classe di concorso/tipo di posto per cui viene valutato e vale 12 punti per anno scolastico. Il servizio aspecifico è quello prestato su altra classe di concorso, tipo di posto o altro grado rispetto a quello per cui viene valutato e vale la metà di quello specifico, ovvero 6 punti: **è valutato come aspecifico il servizio di insegnamento della religione cattolica e il corrispettivo servizio di attività alternativa.**

E' evidente, quindi, il pregiudizio che dalle operazioni di conferimento degli incarichi di cui in espositiva derivi al Zedda, considerato che la sua estromissione dalle graduatorie determina un pregiudizio attuale allo sviluppo professionale del Ricorrente e, come evidenziato dal Tribunale di Frosinone nell'Ordinanza di accoglimento totale n. cronol. 2813/2022 del 11/02/2022, RG n. 3560/2021, *“Gli effetti di tale pregiudizio sono poi destinati a crescere nell'immediato futuro, atteso che la mancata maturazione del punteggio per quest'anno condurrà inevitabilmente all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare un incarico annuale a tempo determinato, magari*



illegittimamente, e chi, come la odierna ricorrente, è stata ingiustamente estromesso dalla procedura di reclutamento”

Tutto ciò premesso, Zedda Raffaele, *ut supra* rappresentata e difesa, ricorre all'Ill.mo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo vengano accolte le seguenti

Conclusioni

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ai sensi degli artt. 409 e ss. cpc, previo accertamento dell'illegittimità dell'azione dell'amministrazione convenuta nell'espletamento delle operazioni di conferimento delle supplenze per l'a.s. 2023/2024 e disapplicazione/annullamento dei relativi atti e provvedimenti, previ ulteriori accertamenti e dichiarazioni occorrente e fatti salvi i diritti acquisiti:

- IN VIA CAUTELARE

1. Ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art 700 cpc anche con decreto *inaudita altera parte*, previa disapplicazione/annullamento dei provvedimenti amministrativi illegittimi, adottare in via d'urgenza la misura cautelare ritenuta più idonea ad assicurare gli effetti della sentenza di merito, ordinando all'Amministrazione convenuta, previo accertamento dell'illegittimità e disapplicazione dei decreti di nomina, e dei Bollettini agli stessi allegati, Decreto n m_pi.AOOUSPOR. REGISTRO. UFFICIALE. U. 0006437.30.08.2023, Decreto n m_pi.AOOUSPOR. REGISTRO. UFFICIALE. U.0007024.19.09.2023, Decreto n. m_pi.AOOUSPOR. REGISTRO. UFFICIALE. U. 0007405.29.09.2023, Decreto n. m_pi. AOOUSPOR. REGISTRO. UFFICIALE. U.0007624.06-10-2023, Decreto n. m_pi. AOOUSPOR. REGISTRO. UFFICIALE. U. 0008186.18-10-2023, Decreto n. m_pi. AOOUSPOR. REGISTRO. UFFICIALE. U. 0009056.06-11-2023, nonché di tutti gli atti agli stessi premessi, connessi e/o consequenziali, anche allo stato non conosciuti, di conferimento di incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2023/2024, relativi a nomine e/o incarichi per il posto di sostegno classe ADEE prima Fascia A da graduatorie incrociate GPS, di adottare tutti i provvedimenti ritenuti necessari al fine di dare attuazione al diritto del Ricorrente ad essere preferito ai Docenti nominati con incarico annuale e/o fino al termine delle attività didattiche con punteggio inferiore a 38 punti e che ricoprono, sulla base del punteggio posseduto, la posizione in graduatoria successiva a quella del Ricorrente che si trova posizionato al posto 236 ordinando e/o disponendo l'assegnazione al sig. Zedda della cattedra ad esso spettante sulla base del punteggio posseduto e del posto in graduatoria dallo stesso occupato e sulla base delle preferenze dallo stesso espresse con la domanda Prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.9988991.21-07-2023 presentata tramite Istanze on line, a far data dal turno di nomine del 30.08.2023 ovvero dalla diversa data che verrà ritenuta di giustizia dal Giudice, disponendo la risoluzione del contratto di lavoro in essere con altro docente, in possesso di punteggio inferiore rispetto al Ricorrente, cui la predetta cattedra è stata assegnata, ovvero assegnare al Ricorrente la diversa supplenza che si riterrà di giustizia stipulando il contratto ritenuto di giustizia, ordinando comunque alle Amministrazioni convenute di attribuire al Zedda 12



punti corrispondenti allo svolgimento di un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche;

NEL MERITO:

In via principale:

2. Accertare e dichiarare il diritto del Ricorrente, previa disapplicazione/annullamento dei Decreti di nomina Decreto n m_pi.AOOUSPOR. REGISTRO. UFFICIALE. U. 0006437.30.08.2023, Decreto n m_pi.AOOUSPOR. REGISTRO. UFFICIALE. U.0007024.19.09.2023, Decreto n. m_pi.AOOUSPOR. REGISTRO. UFFICIALE. U. 0007405.29.09.2023, Decreto n. m_pi. AOOUSPOR. REGISTRO. UFFICIALE. U.0007624.06-10-2023, Decreto n. m_pi. AOOUSPOR. REGISTRO. UFFICIALE. U. 0008186.18-10-2023, Decreto n. m_pi. AOOUSPOR. REGISTRO. UFFICIALE. U. 0009056.06-11-2023 di conferimento degli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2023/2024 per il posto di sostegno ADEE da GPS 1^ Fascia nonché di tutti gli atti agli stessi premessi, connessi e/o consequenziali, anche allo stato non conosciuti, ad essere preferito nell'assegnazione della cattedra annuale o fino al termine delle attività didattiche per il posto di sostegno ADEE, Prima Fascia da graduatorie incrociate GPS (GUI), ai Docenti con punteggio inferiore a 38 punti e che, pertanto, ricoprono in graduatoria una posizione inferiore alla sua, con attribuzione al sig. Zedda dell'incarico di supplenza, annuale o fino al termine delle attività didattiche, allo stesso spettante per la classe di concorso ADEE, sulla base delle preferenze dallo stesse espresse con la domanda Prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE. I.9988991.21-07-2023, presentata tramite Istanze in line, a far data dal 30.08.2023 ovvero dalla diversa data che verrà dal Giudice ritenuta di giustizia, ordinando e/o disponendo all'Amministrazione convenuta di adottare tutti i provvedimenti necessari all'attuazione del predetto diritto del ricorrente, ivi compresa la risoluzione del contratto di lavoro in essere con altro docente, in possesso di punteggio inferiore rispetto al ricorrente, cui la cattedra di spettanza del medesimo ricorrente è stata assegnata, ovvero assegnare al ricorrente la diversa supplenza che si riterrà di giustizia stipulando il contratto ritenuto di giustizia e ordinando comunque alle Amministrazioni convenute di attribuire al Zedda 12 punti corrispondenti allo svolgimento di un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche;

3. Condannare il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Ufficio scolastico Regionale per la Sardegna – Ambito Territoriale di Oristano, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. Zedda di una somma a titolo di risarcimento del danno subito, corrispondente alla differenza fra la retribuzione che lo stesso avrebbe percepito in caso di assegnazione della cattedra per l'intero orario di 24 ore a far data dal 30.08.2023, ovvero dalla diversa data che verrà dal Giudice ritenuta di giustizia, fino al 31/08 o fino al 30.06 e la retribuzione attualmente percepita per la cattedra di 13 ore assegnata da graduatorie d'istituto e di eventuali altre somme percepite per eventuali ulteriori incarichi che dovessero essere attribuiti nelle more del giudizio e fino all'asse-



gnazione della cattedra richiesta e spettante al sig. Zedda, ordinando alle Amministrazioni convenute di attribuire al Zedda 12 punti allo stesso spettanti e corrispondenti allo svolgimento di un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche;

IN SUBORDINE:

4. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale formulata al capo 2. delle conclusioni di merito che precedono, condannare il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna – Ambito Territoriale di Oristano, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. Zedda di una somma a titolo di risarcimento del danno subito, corrispondente alla differenza fra la retribuzione che lo stesso avrebbe percepito in caso di assegnazione della cattedra per l'intero orario di 24 ore a far data dal 30.08.2023, ovvero dalla diversa data che verrà dal Giudice ritenuta di giustizia, fino al 31/08 o fino al 30.06 e la retribuzione attualmente percepita per la cattedra di 13 ore assegnata da graduatorie d'istituto e di eventuali altre somme percepite per eventuali ulteriori incarichi che dovessero essere attribuiti nel corso dell'a.s. 2023/2024, e ordinando comunque alle Amministrazioni convenute di attribuire al Zedda 12 punti corrispondenti allo svolgimento di un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche;

5. **Vinte le spese e competenze di lite** da liquidarsi con distrazione in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario;

Ad istruzione del giudizio si producono i seguenti documenti:

- 1) Domanda scelta preferenze informatizzazione supplenze Prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE. I.9988991.21-07-2023;
- 2) Graduatorie GPS;
- 3) Decreto e Bollettino primo turno di nomine;
- 4) Decreto e Bollettino secondo turno di nomine;
- 5) Decreto e Bollettino terzo turno di nomine;
- 6) Decreto e Bollettino quarto turno di nomine;
- 7) Decreto e Bollettino quinto turno di nomine;
- 8) Decreto e Bollettino sesto turno di nomine;
- 9) Richiesta accesso agli atti e Reclamo
- 10) File eml protocollo reclamo;
- 11) O.M. 112 del 2022;
- 12) Nota Ministero n. 1290 del 22 luglio 2020;
- 13) Nota Ministero n. 1550 del 4 settembre 2020;
- 14) Certificato di stato di famiglia;
- 15) Autocertificazione esenzione contributo unificato;



Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminabile e non sconta il pagamento del contributo unificato in quanto il reddito del ricorrente è inferiore a quello ex lege previsto ai fini dell'esenzione.

Oristano, 1 dicembre 2023

Avv. Rinaldo Saiu

